



REGIONE SICILIANA  
Azienda Ospedaliera  
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
"GARIBALDI"  
Catania

DELIBERAZIONE N. 89 del 24 GEN. 2025

Oggetto: Esecuzione della sentenza n. 1229/2024 pubblicata in data 24.12.2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – sezione lavoro - nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 71/2023 promosso dal sig. M.A. contro l'ARNAS Garibaldi e ALLIANZ S.p.a.

Proposta N° 12 del 23 GEN. 2025

SETTORE PROPONENTE  
Servizio Legale e Contenzioso

Il Istruttore  
Dott.ssa Elisa Landi

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Avvocato  
Avv. Carmelo F. A. Ferrara

Registrazione Contabile

Budget Anno 2024	Conto	20202040100	Importo	€ 455.514,48	Aut. 111
Budget Anno 2025	Conto	40001100020	Importo	€ 135.531,02	Aut. 111
Budget Anno 2025	Conto	20010000220	Importo	€ 65.514,49	Aut. 111

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,  
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,  
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024  
con l'assistenza del Segretario, Dott. Luca Fallica ha adottato la seguente deliberazione

## **Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso**

**Premesso** che, in data 26.11.2004 è stato notificato all'Azienda il ricorso promosso dal sig. M.A. innanzi al Tribunale Civile di Catania – sez. lavoro con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio l'ARNAS, al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti per l'importo di € 2.436.814,32, in conseguenza della malattia professionale contratta dallo stesso in occasione dell'attività lavorativa prestata in qualità di TSRM;

**Che**, l'Azienda con nota prot. n. 1158 del 12.05.2005 ha provveduto a denunciare tempestivamente il sinistro alla Compagnia RAS Assicurazioni S.p.a. in virtù della polizza assicurativa n. 031433392 -1 vigente all'epoca dei fatti per cui è causa;

**Che**, con delibera n. 1473 del 30.05.2005, è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Santi Pappalardo al fine di sostenere le ragioni difensive dell'ARNAS nel suddetto giudizio di primo grado, dinnanzi al Tribunale civile di Catania – sez. lavoro;

**Che**, con sentenza n. 1088/2013 del 19.04.2013 il Giudice del Tribunale civile di Catania – sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi nella causa di primo grado, ha rigettato la domanda del ricorrente, compensando le spese di lite, sulla base degli esiti della CTU espletata che avevano escluso la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., avendo questi rispettato le cautele necessarie ad eliminare i rischi per il lavoratore, in conformità alla normativa di settore vigente all'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa;

**Che**, con nota prot. gen. 11425 del 02.08.2013 l'Avv. Santi Pappalardo ha comunicato all'Azienda di aver ricevuto la notifica presso il suo domicilio del ricorso in appello, promosso dal sig. M.A. dinnanzi alla Corte d'Appello di Catania – sez. lavoro avverso la sentenza di primo grado n. 1088/2013;

**Che**, pertanto, l'Azienda con deliberazione n. 546 del 06.03.2014 ha conferito incarico di rappresentanza e difesa, per continuità difensiva all'Avv. Santi Pappalardo, al fine di costituirsi nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 504/2013;

**Che**, nel giudizio di appello si costituiva altresì la Compagnia Assicurativa ALLIANZ S.p.a. (già RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.) chiedendo il rigetto del gravame;

**Che**, con sentenza n. 677/2018, pubblicata in data 01.08.2018, la Corte d'Appello di Catania – sez. lavoro, previo espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio, rigettava il gravame, ritenendo che *“il datore di lavoro avesse dimostrato di aver adottato tutte le cautele necessarie a prevenire i rischi connessi alla prestazione lavorativa e che, di contro, l'appellante non avesse provato la nocività dell'ambiente lavorativo”*;

**Che**, avverso la suddetta sentenza d'appello veniva promosso ricorso in Cassazione da parte del sig. M.A. notificato all'Azienda, in data 17.12.2018, presso il domicilio del difensore dell'Ente, Avv. Santi Pappalardo;

**Che**, con deliberazione n. 42 del 14.01.2019, l'Azienda conferiva incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente, per continuità all'Avv. Santi Pappalardo al fine di costituirsi nell'instaurato giudizio di legittimità;

**Che**, con ordinanza n. 679/2023 la Corte di Cassazione in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata, ritenendola *“errata in diritto, oltre che incongrua rispetto al caso di specie”* disponendo il rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

**Che**, pertanto, con ricorso in riassunzione depositato in data 24.1.2023, il sig. M.A. riassumeva la causa dinnanzi alla Corte d'Appello di Catania, iscritta al n. R.G. 71/2023, al fine di far dichiarare *“la sussistenza in capo al ricorrente di un danno morale – biologico e patrimoniale, in conseguenza della malattia professionale contratta in occasione dell'attività lavorativa espletata presso l'Azienda, nonché condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura complessiva di € 2.436.814,32 (...)”*;

**Che**, nell'ambito del suddetto giudizio di rinvio si costituivano l'ARNAS Garibaldi e la Compagnia Assicurativa Allianz s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi esposti nelle rispettive memorie difensive;

**Che**, con sentenza n. 1229/2024 pubblicata in data 24.12.2024, la Corte d'Appello di Catania – sez. lavoro - definitivamente decidendo sul ricorso in riassunzione proposto dal sig. M.A. a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 679/2023, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 1088/13 e in parziale accoglimento delle domande proposte in primo grado ha così statuito: *“condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania al pagamento in favore del sig. M.A. di € 397.080,00 a titolo di danno biologico e da sofferenza soggettiva, oltre accessori come precisati in parte motiva;*

*rigetta nel resto il ricorso;*

*rigetta la domanda di garanzia proposta dall'Azienda Ospedaliera nei confronti di Allianz S.p.a.;  
condanna l'Azienda Ospedaliera al pagamento delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio, come  
liquidate in atti con separati decreti;  
condanna l'Azienda Ospedaliera al pagamento in favore di M. A. e di Allianz S.p.a. delle spese di  
lite, che vengono liquidate quanto al giudizio di primo grado in € 12.000,00, quanto al giudizio di  
appello in € 12.500,00, quanto al giudizio di Cassazione in € 7.900,00 e quanto al presente giudizio  
in € 12.5000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso del  
contributo unificato in favore di M.A.”;*

**Che**, in data 07.01.2025 con nota pec acquisita al prot. gen. n. 0144/2025, l'Avv. Santi Pappalardo ha comunicato di aver ricevuto una richiesta di pagamento delle spese legali da parte della Compagnia Assicurativa ALLIANZ, liquidate con la sentenza n. 1229/2024 per l'importo complessivo di € 65.514,49 inclusi accessori di legge;

**Che**, con successiva nota pec del 13.01.2025 acquisita al prot. gen. n. 0505/2025 l'Avv. Santi Pappalardo ha, altresì, comunicato all'Azienda di aver ricevuto la notifica della suddetta sentenza n. 1229/2024 ai fini esecutivi da parte del difensore del sig. M.A.;

**Che**, pertanto, stante la soccombenza nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 71/2023, l'Azienda con nota prot. gen. n. 0611 del 14.01.2025 ha comunicato al proprio difensore la disponibilità a dare spontanea esecuzione alla sentenza n. 1229/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – sez. lavoro, chiedendo al contempo la trasmissione di un dettagliato prospetto delle somme dovute a titolo di condannatorio, riservandosi di promuovere successivamente ricorso in Cassazione avverso il capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di garanzia svolta nei confronti della Compagnia Assicurativa;

**Che**, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota pec del 16.01.2025 il difensore di controparte ha trasmesso il prospetto relativo alle somme da liquidare in favore del suo assistito sig. M.A.;

**Ritenuto**, pertanto, necessario e opportuno, prendere atto della sentenza n. 1229/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – sez. lavoro nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 71/2023, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 656.559,99 così suddiviso:

- € 591.045,5 in favore del sig. M.A. (di cui € 390.000,00 a titolo di sorte capitale; € 130.405,02 a titolo di interessi legali; € 5.126,00 per rimborso spese CTU e contributo unificato; € 65.514,48 per spese legali inclusi accessori di legge per tutti i gradi di giudizi);

- € 65.514,49 per spese legali inclusi accessori di legge in favore della Compagnia Assicurativa ALLIANZ S.p.a.;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare la spesa complessiva di € 656.559,99 dando mandato al Settore Economico e Finanziario di procedere alla imputazione e liquidazione della predetta somma secondo le seguenti modalità:

- quanto ad € **455.514,48** (di cui € 390.000,00 a titolo di sorte capitale ed € 65.514,48 per spese legali in favore del sig. M.A.) sullo S.P. 20202040100 "*Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione)*" budget anno 2024; Aut. 111;
- quanto ad € **135.531,02** (a titolo di interessi legali, rimborso spese CTU e contributo unificato in favore del sig. M.A.) sul conto economico 40001100020, "*Oneri da cause civili*", budget anno 2025; Aut. 111;
- quanto ad € **65.514,49** (in favore di ALLIANZ s.p.a. a titolo di spese legali) sul conto economico 20010000220, "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*", budget anno 2025, Aut. 111;

**Ritenuto** di fare riserva di procedere successivamente all'eventuale recupero delle somme corrisposte in favore della Compagnia Assicurativa ALLIANZ S.p.a. a titolo di spese legali, all'esito del giudizio di legittimità che verrà promosso avverso il capo della sentenza d'appello che ha rigettato la domanda in garanzia promossa dall'Azienda nei confronti della Compagnia Assicurativa;

**Ritenuto** di fare riserva di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 1229/2024 pubblicata in data 24.12.2024 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania – sezione lavoro - nel giudizio di rinvio n. R.G. 71/2023 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

**Preso atto** delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190

e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, circa modalità e limitazioni della pubblicità di atti delle Pubbliche Amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

**Ritenuto** di dover conseguentemente tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

**Ravvisata**, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto anche al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'avvio di azioni esecutive;

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

### **Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**Prendere atto** della sentenza n. 1229/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – sez. lavoro nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 71/2023, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 656.559,99 così suddiviso:

- € 591.045,5 in favore del sig. M.A. (di cui € 390.000,00 a titolo di sorte capitale; € 130.405,02 a titolo di interessi legali; € 5.126,00 per rimborso spese CTU contributo unificato; € 65.514,48 per spese legali di tutti i gradi di giudizi);
- € 65.514,49 per spese legali inclusi accessori di legge in favore della Compagnia Assicurativa ALLIANZ S.p.a.;

**Autorizzare** la spesa complessiva di € 656.559,99 dando mandato al Settore Economico e Finanziario di procedere alla imputazione e liquidazione della predetta somma secondo le seguenti modalità:

- quanto ad € **455.514,48** (di cui € 390.000,00 a titolo di sorte capitale ed € 65.514,48 per spese legali in favore del sig. M.A.) sullo S.P. 20202040100 “*Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione)*” budget anno 2024; Aut. 111;
- quanto ad € **135.531,02** (a titolo di interessi legali, rimborso spese CTU e contributo unificato in favore del sig. M.A.) sul conto economico 40001100020, “*Oneri da cause civili*”, budget anno 2025; Aut. 111;

- quanto ad € **65.514,49** (in favore di ALLIANZ s.p.a. a titolo di spese legali) sul conto economico 20010000220, “*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*”, budget anno 2025, Aut. 111;

**Riservarsi** di procedere successivamente all’eventuale recupero delle somme corrisposte in favore della Compagnia Assicurativa ALLIANZ S.p.a. a titolo di spese legali, all’esito del giudizio di legittimità che verrà promosso avverso il capo della sentenza d’appello che ha rigettato la domanda in garanzia promossa dall’Azienda nei confronti della Compagnia Assicurativa;

**Riservarsi** di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 1229/2024 pubblicata in data 24.12.2024 - emessa dalla Corte d’Appello di Catania – sezione lavoro - nel giudizio di rinvio n. R.G. 71/2023 allorquando l’Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell’imposta;


**Tutelare la riservatezza** dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l’identificazione;

**Munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l’obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da un’eventuale azione esecutiva.

**Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:**

- Sentenza n. 1229/2024 pubblicata in data 24.12.2024 - emessa dalla Corte d’Appello di Catania – sezione lavoro;
- Nota prot. gen. n. 0144 del 07.01.2025;
- Nota prot. gen. n. 0388 del 10.01.2025;
- Nota pec del 16.01.2025 (con allegato prospetto dei conteggi)

**Il Responsabile Servizio Legale e Contenzioso  
Dirigente Avvocato Carmelo Ferrara**



**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale

## **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

**Prendere atto** della sentenza n. 1229/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – sez. lavoro nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 71/2023, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 656.559,99 così suddiviso:

- € 591.045,5 in favore del sig. M.A. (di cui € 390.000,00 a titolo di sorte capitale; € 130.405,02 a titolo di interessi legali; € 5.126,00 per rimborso spese CTU e contributo unificato; € 65.514,48 per spese legali di tutti i gradi di giudizi);
- € 65.514,49 per spese legali inclusi accessori di legge in favore della Compagnia Assicurativa ALLIANZ S.p.a.;

**Autorizzare** la spesa complessiva di € 656.559,99 dando mandato al Settore Economico e Finanziario di procedere alla imputazione e liquidazione della predetta somma secondo le seguenti modalità:

- quanto ad € **455.514,48** (di cui € 390.000,00 a titolo di sorte capitale ed € 65.514,48 per spese legali in favore del sig. M.A.) sullo S.P. 20202040100 “*Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione)*” budget anno 2024; Aut. 111;
- quanto ad € **135.531,02** (a titolo di interessi legali, rimborso spese CTU e contributo unificato in favore del sig. M.A.) sul conto economico 40001100020, “*Oneri da cause civili*”, budget anno 2025; Aut. 111;
- quanto ad € **65.514,49** (in favore di ALLIANZ s.p.a. a titolo di spese legali) sul conto economico 20010000220, “*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*”, budget anno 2025, Aut. 111;

**Riservarsi** di procedere successivamente all'eventuale recupero delle somme corrisposte in favore della Compagnia Assicurativa ALLIANZ S.p.a. a titolo di spese legali, all'esito del giudizio di legittimità che verrà promosso avverso il capo della sentenza d'appello che ha rigettato la domanda in garanzia promossa dall'Azienda nei confronti della Compagnia Assicurativa;



**Riservarsi** di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 1229/2024 pubblicata in data 24.12.2024 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania – sezione lavoro - nel giudizio di rinvio n. R.G. 71/2023 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

**Tutelare la riservatezza** dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

**Munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da un'eventuale azione esecutiva.

**Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:**

- Sentenza n. 1229/2024 pubblicata in data 24.12.2024 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania – sezione lavoro;
- Nota prot. gen. n. 0144 del 07.01.2025;
- Nota prot. gen. n. 0388 del 10.01.2025;
- Nota pec del 16.01.2025 (con allegato prospetto dei conteggi)


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Giovanni Annino)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott. Mauro Sapienza)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe Giammanco)



**Il Segretario**

**Dott. Luca Fallica**



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla  
pubblicazione

\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito

dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_